



NORME DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. (Decreto Legislativo) n. 507 del 15/11/93 e successive modifiche
- "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche", approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.17 del 21/02/96, come modificato con Delibera del Consiglio Comunale n.4 del 29/01/98 e n. 12 del 12/03/98 e con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2000
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2006: "Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - anno 2006 - determinazione tariffe".

TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SUOLO PUBBLICO

CRITERI DI APPLICAZIONE

La tassa viene commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.

Non si procede alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

E' considerata passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli a una proprietà privata.

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

I proprietari degli accessi carrabili o pedonali posti "a filo" con il manto stradale (passi a raso) possono presentare domanda di autorizzazione all'apposizione del divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi. In tal caso la tariffa è ridotta al 50%.

2 - TERRITORIO

Ai fini della graduazione della tassa, il territorio comunale è stato suddiviso in categorie, come risulta dalla Tabella A allegata al regolamento.

La tariffa comunale viene applicata alla prima categoria e graduata in diminuzione per le altre categorie.

3 - TARIFFA

L'entità della tassa è stabilita annualmente entro i termini di scadenza per l'approvazione del bilancio comunale. Qualora il comune non vi provveda rimangono in vigore le tariffe dell'anno precedente.

DENUNCIA E VERSAMENTO DEL TRIBUTO

Il cittadino che ha ottenuto dagli uffici competenti la autorizzazione/concessione alla occupazione permanente di suolo-sottosuolo-soprasuolo pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio di durata pari o superiore all'anno senza interruzioni deve presentarsi all'Ufficio Entrate entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione per effettuare la denuncia ai fini dell'applicazione della tassa.

Entro lo stesso tempo (30 giorni dalla data di rilascio della concessione), deve essere



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/61996 - 62351 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione stessa.

Per le concessioni rilasciate nel mese di dicembre, la denuncia e il pagamento devono essere comunque effettuati non oltre il 31 dello stesso mese.

Per gli anni successivi, la denuncia non è necessaria se non si sono verificate variazioni tali da generare un diverso ammontare della tassa dovuta.

E' sufficiente effettuare il pagamento della tassa annuale entro il mese successivo alla scadenza stabilita per l'approvazione del bilancio del Comune e delle misure delle tariffe di ciascun anno.

La tassa per l'occupazione permanente è annua e non può essere frazionata a mesi.

Sia che si paghi in una unica soluzione o a rate, il pagamento deve essere effettuato entro il 30 aprile 2008, secondo quanto stabilito con delibera consiliare n. 12 del 12/03/1999.

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15/11/93 n. 507.

Sono esenti altresì le seguenti occupazioni permanenti:

- a) le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici;
- b) i balconi, i poggiali, le verande, le grondaie del tetto delle case, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari nonché i fari o globi illuminati posti all'esterno dei negozi;
- c) i passi carrabili per soggetti portatori di handicap;
- d) le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- e) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente al suolo pubblico;
- f) autovetture adibite al trasporto pubblico e privato nelle aree a ciò destinate dal Comune.

RIDUZIONI

Le tariffe della tassa sono ridotte:

- a) al 50% per le occupazioni con passi carrabili (art.44, comma 3)
- b) al 25% per passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzati o non utilizzabili (art. 44, comma 9)
- c) al 50% per i passi carrabili di accesso ai distributori di carburante (art. 44, comma 10)
- d) al 50% per i passi a raso, richiesti dall'utente (art. 44, comma 8)

ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI

- il richiedente presenta all'Ufficio Entrate la denuncia per l'occupazione di suolo pubblico con le modalità e nei termini sopra descritti
- il competente ufficio comunale controlla le denunce presentate e verifica i versamenti effettuati
- sulla base dei dati e degli elementi desumibili dai versamenti, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente entro i 6 mesi successivi alla data di presentazione della denuncia o di effettuazione dei versamenti
- il contribuente provvede all'integrazione della somma parzialmente versata, entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso senza interessi e sovrattasse
- in caso di ritardato pagamento l'ufficio provvede all'emissione di avviso di pagamento



della sanzione (liquidazione) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo dall'avvenuto versamento

- il Comune provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione di denuncia e omesso versamento ed agli accertamenti in rettifica per infedeltà, inesattezza o incompletezza delle denunce presentate.

RISCOSSIONE COATTIVA

Il mancato pagamento delle somme richieste comporta l'avvio della procedura coattiva mediante iscrizione a ruolo esattoriale e con maggiorazioni per spese di procedura ed interessi moratori ove previsti.

SANZIONI

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di € 51,00.

Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,00 a € 258,00.

Le sanzioni precedentemente indicate sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

Per omesso, tardivo o parziale versamento si applica una sanzione pari al 30% di ogni importo non versato.

Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto fino al 30/06/98. Dal 01/07/98 si applicano interessi nella misura del 2,5% a semestre compiuto.

RIMBORSI

I contribuenti possono richiedere, con istanza motivata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dalla data di pagamento, ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune, dopo aver accertato il diritto, provvederà al rimborso entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO

Per "occupazione temporanea" si intende l'occupazione di durata inferiore all'anno.

E' fatto divieto di occupare il suolo e lo spazio sovrastante o sottostante ad esso senza specifica autorizzazione/concessione rilasciata dagli uffici competenti. Essa non è necessaria per le occupazioni temporanee occasionali o nei singoli casi espressi nel regolamento.

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

Deve essere effettuato non oltre il termine previsto per le occupazioni stesse.

Per le riscossioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto col pagamento della tassa mediante la compilazione dell'apposito modulo di versamento in c/c postale intestato al Comune.

Qualora l'occupazione non sia soggetta a previo atto autorizzatorio dell'Amministrazione



comunale, è consentito che il pagamento della tassa avvenga mediante versamento diretto presso l'ufficio comunale incaricato, il quale ne rilascerà ricevuta da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati e presi in carico. Unitamente a tale imposizione si dovrà così esigere anche la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni in conformità all'apposito regolamento.

Qualora le occupazioni temporanee abbiano durata pari o superiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la relativa tassa è riscossa in abbonamento o convenzione, da rinnovare periodicamente per periodo non eccedente all'anno, applicando la riduzione dell'art. 45, comma 8, del D. Lgs. 15/11/93 n. 507.

In ogni caso il pagamento si effettua per mesi anticipati dell'ammontare stabilito dalla tariffa. A tale effetto il mese si considera sempre di 30 giorni.

Nel caso di abbonamento o convenzione che comprenda frazioni di mese, la corrispondente tassa si calcola a trentesimi di tariffa unitaria.

Il pagamento anticipato non consente la restituzione della tassa nel caso in cui per fatto imputabile al contribuente l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione nel giorno dividendo per 24 ore la tariffa stabilita per la misura giornaliera a mq., ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera a), ovvero per fasce orarie.

Per le occupazioni di suolo pubblico temporaneo realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono i loro prodotti, la tassa si applica in base a 3 fasce orarie distinte nell'arco delle 24 ore, basate sul diverso grado di beneficio economico ritraibile dalle medesime e più precisamente:

- a) 1a fascia oraria: dalle ore 6.00 alle ore 14.00 per complessive 8 ore
- b) 2a fascia oraria: dalle ore 14.00 alle ore 22.00 per complessive 8 ore
- c) 3a fascia oraria: dalle ore 22.00 alle ore 6.00 per complessive 8 ore

Le fasce orarie non sono frazionabili.

Per le occupazioni di suolo pubblico con attività regolamentate, diverse da quelle sopramenzionate, la tassa viene commisurata ai tempi previsti nei rispettivi regolamenti.

ESENZIONI

Oltre alle esenzioni citate nell'art. 49 del D. Lgs. 15/11/93 n. 507 sono esenti dal pagamento della tassa le seguenti occupazioni occasionali:

- 1) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fini di lucro, per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di 3 giorni;
- 2) sosta di caravan o roulotte come da art. 185 D. Lgs. 10/09/93 n. 360;
- 3) commercio ambulante itinerante, soste fino a 60 minuti;
- 4) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- 5) occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento, di infissi, pareti, di durata non superiore ad una giornata;
- 6) occupazioni momentanee con fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- 7) occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni od iniziative a carattere



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/61996 - 62351 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

8) occupazioni temporanee di tende solari per esposizione di merci.

RIDUZIONI

Le tariffe della tassa sono ridotte:

- a) al 30% per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni (art. 45, comma 1);
- b) al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (art. 45, comma 5);
- c) al 20% per le occupazioni effettuate con l'installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante (art. 45, comma 5);
- d) al 50% per le occupazioni di materiali connesse alla posa ed installazione di condutture, cavi ed impianti in genere, seggiovie e funivie (art. 45, comma 5);
- e) al 20% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, culturali, anche con interventi che incentivano il recupero dei valori del passato e della tradizione e che riqualificano gli spazi della zona a traffico limitato, con iniziative ricreative, o sportive (art. 45, comma 7);
- f) al 50% per le occupazioni di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente da riscuotersi mediante convenzione o abbonamento (art. 45, comma 8 e art. 34 del regolamento);
- g) al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 45, comma 6/bis).

MAGGIORAZIONI

Le tariffe della tassa sono aumentate:

- del 20% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione delle attività dello spettacolo viaggiante (art. 45, comma 4).

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata.

Le tariffe annue per mq. sono le seguenti:

1) occupazioni del suolo

- categoria I: 30,76
- categoria II: 24,63
- categoria III: 18,46

2) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

- categoria I: 30,76



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/61996 - 62351 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

- categoria II: 24,63
- categoria III: 18,46

3) passi carrabili (tariffa ridotta al 50%)

- categoria I: 15,40
- categoria II: 12,30
- categoria III: 9,23

4) passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (tariffa ridotta al 25%)

- categoria I: 7,70
- categoria II: 6,16
- categoria III: 4,63

La tassa viene determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 metri quadrati. L'eventuale superficie eccedente tale limite è calcolata in ragione del 10%

5) passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante (tariffa ridotta al 50%)

- categoria I: 15,40
- categoria II: 12,30
- categoria III: 9,23

6) divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq. 10 (tariffa ridotta al 50%)

- categoria I: 15,40
- categoria II: 12,30
- categoria III: 9,23

Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione 10%.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

la tassa è commisurata alla superficie occupata. Le tariffe a mq., giornaliere ed orarie, sono le seguenti:

1) occupazione del suolo

- categoria I: 0,085 (oraria), 2,05 (giornaliera)
- categoria II: 0,068 (oraria), 1,64 (giornaliera)
- categoria III: 0,051 (oraria), 1,22 (giornaliera)

2) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

- categoria I: 0,085 (oraria), 2,05 (giornaliera)
- categoria II: 0,068 (oraria), 1,64 (giornaliera)
- categoria III: 0,051 (oraria), 1,22 (giornaliera)

3) occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/61996 - 62351 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (tariffa aumentata del 20%)

- categoria I: 0,102 (oraria), 2,44 (giornaliera)
- categoria II: 0,085 (oraria), 1,96 (giornaliera)
- categoria III: 0,062 (oraria), 1,48 (giornaliera)

4) occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (tariffa ridotta al 50%)

- categoria I: 0,0454 (oraria), 1,02 (giornaliera)
- categoria II: 0,0341 (oraria), 0,82 (giornaliera)
- categoria III: 0,0258 (oraria), 0,61 (giornaliera)

5) occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (tariffa ridotta al 20%)

- categoria I: 0,0170 (oraria), 0,409 (giornaliera)
- categoria II: 0,0145 (oraria), 0,329 (giornaliera)
- categoria III: 0,0114 (oraria), 0,244 (giornaliera)

6) occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie (tariffa ridotta al 50%)

- categoria I: 0,0454 (oraria), 1,02 (giornaliera)
- categoria II: 0,0341 (oraria), 0,82 (giornaliera)
- categoria III: 0,0258 (oraria), 0,61 (giornaliera)

7) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (tariffa ridotta al 50%)

- categoria I: 0,0454 (oraria), 1,02 (giornaliera)
- categoria II: 0,0341 (oraria), 0,82 (giornaliera)
- categoria III: 0,0258 (oraria), 0,61 (giornaliera)

8) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive superiore a 10 mq. (tariffa ridotta al 20%)

- categoria I: 0,0170 (oraria), 0,409 (giornaliera)
- categoria II: 0,0145 (oraria), 0,329 (giornaliera)
- categoria III: 0,0114 (oraria), 0,244 (giornaliera)

Per le occupazioni di durata inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 30%.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese, o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50%.

La riduzione si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili, ed in particolare con le riduzioni previste dall'art. 45 del D. Lgs. 507/93, sia per le singole fattispecie impositive, che per la durata dell'occupazione.

Per le occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.



Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
Per le occupazioni realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:

- del 50% fino a 100 mq.
- del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.
- del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DA PARTE DI VENDITORI AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO I LORO PRODOTTI

Vengono applicate tariffe a mq. diverse a seconda della fascia oraria.

1) dalle 6.00 alle 14.00

- categoria I: 1,02
- categoria II: 0,82
- categoria III: 0,61

2) dalle 14.00 alle 22.00

- categoria I: 0,68
- categoria II: 0,54
- categoria III: 0,409

3) dalle 22.00 alle 6.00

- categoria I: 0,341
- categoria II: 0,272
- categoria III: 0,199

Pertanto, la tariffa giornaliera complessiva risulta essere la seguente:

- categoria I: 2,04 a mq.
- categoria II: 1,63 a mq.
- categoria III: 1,22 a mq.